

PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEL TERRITORIO DELLA FASCIA COSTIERA DELLA REGIONE MARCHE A PARTIRE DAL 18 SETTEMBRE 2024

Con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 24 settembre 2024 n°1101, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2024 con la quale è stato dichiarato per **12 mesi** dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal **18 settembre 2024**, nel territorio della fascia costiera della **Regione Marche**.

Nello specifico, l'**articolo 8** dell'Ordinanza denominato **Sospensione dei Mutui**, ha disposto che il predetto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1218 del codice civile. E' altresì previsto per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel caso dell'agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati, il diritto di chiedere a banche ed intermediari finanziari - fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dell'emergenza (21 settembre 2025) come nel caso di terreni agricoli - una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione ai sensi del DPR 2812/2000 n.445 e successive integrazioni.

Pertanto i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici interessati dalla suddetta Ordinanza possono, previa presentazione di autocertificazione del danno subito (resa ai sensi del DPR n.445 del 28/12/2000, richiedere una sospensione delle rate dei mutui optando per l'intera rata o per la sola quota capitale.

Nel caso di sospensione dell'intera rata, durante tale periodo, matureranno interessi calcolati al tasso contrattuale che regola il mutuo; essi saranno suddivisi sulle rate residue del piano a partire dalla prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento.

Nel caso di sospensione della sola quota capitale, nel periodo di sospensione il mutuatario è tenuto al pagamento della quota interessi alle scadenze originarie

La richiesta può essere presentata dal cliente alla propria Filiale della Cassa di Risparmio di Fermo Spa entro il **30 novembre 2024** allegando autocertificazione del danno subito.

Non sono richieste garanzie aggiuntive e, nel periodo, non sono applicati interessi di mora, commissioni o spese di istruttoria.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alle Filiali Carifermo